



Gianmatteo Sabatino*

Comparare (con) la Cina. Prospettive e spunti a partire dalla nuova Risoluzione storica del Partito Comunista Cinese**

SOMMARIO: 1. – La «Risoluzione storica» del Partito Comunista Cinese e gli studi sinologici contemporanei. 2. – La dimensione storica e la riappropriazione identitaria del diritto. 3. – La dimensione etica e la regola tra diritto e virtù. 4. – La dimensione economica e la sostenibilità (politica e sociale) dello sviluppo. 5. – Conclusioni e spunti metodologici.

1. La «Risoluzione storica» del Partito Comunista Cinese e gli studi sinologici contemporanei

Nella geopolitica del diritto comparato, ciò che per metà del ventesimo secolo ha rappresentato l'Unione Sovietica, oggi rappresenta la Cina. Questo non solo e non tanto per una aprioristica riconducibilità (tutta da discutere, invero) alle strutture e alle proiezioni ideologico-competitive del diritto socialista¹.

Il socialismo cinese, come noto e come ben pubblicizzato, ha le sue “caratteristiche”: esso si fonda, in misura variabile ma apprezzabile, sulla fusione di stilemi culturali autoctoni e tradizionali

* *Lecturer* e ricercatore di diritto comparato, Istituto Italo-Cinese, Zhongnan University of Economics and Law.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

¹ U. MATTEI, *The Cold War and Comparative Law*, in *The American Journal of Comparative Law*, 2017, 567-607. In effetti, uno sguardo anche solo molto rapido alle ipotesi sistemologiche del diritto comparato mette bene in luce come la Cina non sia mai stata associata, nelle classificazioni dei sistemi giuridici, alla “famiglia” del diritto socialista. RENÉ DAVID (*Les grands systèmes de droit contemporains*, Parigi, Dalloz, 1964) classificava notoriamente la Cina fra quei diritti “altri” rispetto alle grandi tradizioni di *civil law*, *common law* e di diritto socialista. Opzione analoga è percorsa da RODOLFO SACCO e ANTONIO GAMBARO (*Sistemi Giuridici Comparati*, Torino, Utet, 2011). Pure trattazioni particolarmente attente agli aspetti antropologico-culturali degli ordinamenti giuridici, come quella di WERNER MENSKI (*Comparative Law in a Global Context*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006) non intendono le strutture della legalità socialista come un carattere precipuo della cultura giuridica cinese. La spiegazione di tali scelte classificatorie risiede, perlopiù, nell'attenzione prestata al substrato storico del diritto in Cina, e quindi alle influenze, ad esempio, del pensiero confuciano e legista quali perni di una concezione dell'organizzazione sociale, delle regole e del potere le quali ancora oggi fungono da importanti chiavi di lettura per la comprensione dell'attitudine cinese al diritto (sul tema v. YU RONGGEN, *Rujia fa sixiang tonglun (Introduzione generale al pensiero giuridico confuciano)*, Pechino, Commercial Press, 2018. In questa prospettiva e a partire da queste premesse appare particolarmente significativa la scelta di PATRICK GLENN (*Legal Traditions of the World*, Oxford, Oxford University Press, 2014) che, nel classificare la tradizione giuridica cinese come «confuciana», apre altresì una riflessione sulla riattualizzazione di quella filosofia di governo alla luce e con il sostegno di una determinata interpretazione del pensiero marxista, propugnata, appunto, dalla *leadership* cinese.

con i principi dello statalismo e costituzionalismo sovietico²; ancora, esso propugna il perseguimento della propria missione storica e sociale attraverso l'aperta integrazione tra meccanismi di pianificazione e meccanismi di mercato³; infine, esso non si riflette (almeno per ora) sul piano comparato in una famiglia giuridica coesa – anche diplomaticamente – come poteva essere quella di diritto socialista sovietico. Per quel che concerne le strutture costituzionali, infatti, è ancora l'esempio sovietico ad influire tanto sul diritto cinese quanto sugli ordinamenti socialisti ancora in vita. Con riguardo, invece, al diritto civile, commerciale e soprattutto economico, le influenze e la circolazione dei modelli giuridici cinesi, pur presenti e ben documentate, seguono a un tempo le direttrici dell'affiliazione ideologica con gli altri paesi socialisti – che a volte, come in Vietnam, corrisponde però ad un'ostilità diplomatica⁴ – e della cooperazione economico-commerciale, interagendo così anche con contesti non socialisti⁵.

Così, la geografia del diritto cinese pare incarnare quella fluidità e quella adesione al multilateralismo che esso stesso invoca nelle sue statuizioni ideologiche.

E allora, cosa può significare la Cina per i comparatisti che non ricordano il muro di Berlino?

Il riferimento iniziale all'Unione Sovietica ha invero carattere prettamente metodologico ed insiste sulla filosofia della comparazione stessa. La tensione, più o meno armonica, tra cultura, tecnica ed ideologia insita nel diritto cinese contemporaneo impone alla comparazione che parte da occidente in primo luogo una riconsiderazione del proprio strumentario di analisi, un'apertura al riconoscimento di forme e formanti diversi nei rapporti tra diritto, suoi creatori e suoi fruitori⁶. In secondo luogo, la comparazione si trova a dover costruire opportuni canali di dialogo che sappiano identificare i processi di evoluzione del diritto cinese cogliendoli nella loro complessità, senza appiattare le riforme del diritto civile sui luoghi comuni di una romanizzazione neopandettistica né esagerare l'attualizzazione di atavici paradigmi culturali come l'armonia confuciana o il “bastone” della tradizione legista⁷.

Stanti queste difficoltà, è quasi un “soccorso” quello che arriva al comparatista quando un diritto come quello cinese, o meglio, il soggetto che ne esprime lo spirito contemporaneo, riflette su se stesso, tracciando e selezionando i punti di riferimento della propria storia. È questo ciò che è avvenuto l'11 novembre 2021 con l'emanazione della Risoluzione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese sui Maggiori Traguardi e l'Esperienza Storica del Partito nel Secolo Passato (d'ora in avanti anche la «Risoluzione storica»)⁸.

² I. CASTELLUCCI, *Rule of Law and Legal Complexity in the People's Republic of China*, Trento, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2012; LIU ZHAOXING, *Bijiao faxue Zhongguo wusi xianfa yu Sulian 1936 nian xianfa (Comparazione giuridica tra la Costituzione cinese del 1954 e la Costituzione sovietica del 1936)*, in *Zhongguo falii nianjian*, 2005, 913 ss.; XIA XINHUA-DING FENG, *Liu Shaoqi yu Sulian xianfa de yizhi (Liu Shaoqi e il trapianto della Costituzione sovietica)*, in *Present Day Law Science*, 2014, 24-29.

³ DENG XIAOPING, *Wenxuan (Opere Scelte)*, Vol. 3, Pechino, Renmin chubanshe, 1993, 373.

⁴ Per una panoramica sullo sviluppo del diritto economico vietnamita v. YANG LINHONG (a cura di), *Yuenan jingjifa yanjiu (Ricerca sul diritto economico vietnamita)*, Pechino, *Zhongguo shehui kexue chubanshe*, 2008.

⁵ Emblematico il caso dell'Etiopia, su cui si rinvia a E. ZISO, *A Post State-Centric Analysis of China-Africa Relations*, Cham, Springer, 2018.

⁶ D. AMIRANTE, *Al di là dell'Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione “verso Oriente”*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2015, 1-36.

⁷ A. SOMMA, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2019, 231-247. Sul rapporto fra tradizione giuridica confuciana e diritto socialista v. P. GLENN, *Legal Traditions*, cit.

⁸ *Zhonggong zhongyang guanyu dang de bainian fendou zhongda chengjiu be lishi jingyan de jueyi*.

Si tratta di un avvenimento epocale, se non altro per la sua rarità, essendo la Risoluzione storica solo la terza del suo genere, con due precedenti nel 1945 e nel 1981. Si tratta, anche, di un avvenimento relativamente ben coperto dai *media* stranieri e che però, con qualche rilevante eccezione, non ha stuzzicato le attenzioni dei giuristi, comprensibilmente occupati a riflettere sulle implicazioni della nuova codificazione del diritto civile.

Dal punto di vista formale, la Risoluzione storica è un atto di natura ideologica e al contempo programmatica. Promanando dal Comitato Centrale del PCC, esso non rientra nello schema delle fonti di derivazione statale. Nondimeno, è lapalissiano osservare che, nella logica della doppia struttura stato-partito, un insieme di proposizioni ideologiche di così alto livello ed ampio respiro hanno lo scopo di incardinare, sul piano dei valori, l'intera dimensione sociale della nazione⁹. Questo elemento, unito al tono della Risoluzione storica, consentono di assegnarle un rilievo di fatto costituzionale, analogo per certi versi a quello di un preambolo.

In effetti, l'analogia regge anche sotto il profilo contenutistico. Così come il preambolo della costituzione cinese del 1982 – pur in misura molto più sintetica – si preoccupa di collocare storicamente ed ideologicamente la *ratio* del socialismo cinese, così la Risoluzione storica assolve un ruolo di riaffermazione, consolidamento e proiezione futura della memoria storica della Cina moderna. È infatti agevole cogliere, nella struttura del documento, tre macro-sezioni. La prima, comprendente le Sezz. I-III, di carattere eminentemente storico, volta a tracciare le traiettorie della modernizzazione cinese tra la prima metà del XIX secolo ed il presente. La seconda, comprendente la sola Sez. IV (divisa però in ben 13 paragrafi), connette presente e futuro, delineando le principali sfide e le principali direzioni di sviluppo e riforma. La terza, comprendente le Sezz. V-VII, riassume le lezioni della storia e dell'attualità, confermando le ragioni della *leadership* del PCC in vista del traguardo del “secondo centenario”, ovvero la garanzia della prosperità comune entro il 2049, centesimo anniversario della proclamazione della Repubblica Popolare. Tale prosperità, peraltro, è declinata secondo il più ampio ventaglio di valori, in termini quindi di avanzamento materiale, politico, etico-culturale, sociale ed ecologico.

Di converso, la Risoluzione storica prende atto del raggiungimento dell'obbiettivo corrispondente al “primo centenario”, ovvero la costruzione di una società «moderatamente prospera» (*xiaokang*) entro il 2021, per i cento anni dalla fondazione del PCC.

Inevitabilmente, un documento dal così grande valore simbolico e strategico non può che rappresentare una pietra miliare per gli studi sinologici. Le prospettive che esso sviluppa possono infatti tradursi in altrettanti termini di comparazione per verificare le evoluzioni del diritto cinese. Ovviamente, dato il peso quantitativo della Risoluzione storica, un'analisi approfondita dei suoi contenuti richiederebbe ben più che un contributo introduttivo. Tuttavia, lo scopo di queste parole non vuole essere né un'analisi né una sintesi contenutistica, quanto piuttosto il tentativo di utilizzare – anche in dialogo con un più analitico contributo sul tema¹⁰ – la Risoluzione per

⁹ L'argomento attiene al vastissimo tema (e problema) delle fonti del diritto in Cina e, più nello specifico, dei rapporti tra fonti degli organi di partito e fonti degli organi (legislativi o amministrativi) statali. Un'efficace distinzione, applicabile al caso di specie, è quella formulata da U. KISCHEL (*Comparative Law*, Oxford, Oxford University Press, 2019) tra «strutture giuridiche superficiali» e «strutture giuridiche profonde» del diritto cinese. Circa le medesime questioni, si rinvia altresì a R. CREEMERS-S. TREVASKES, *Law and the Party in China: Ideology and Organisation*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2020.

¹⁰ G. SANTONI, *La risoluzione storica del partito comunista cinese*, in *ApertaContrada*, 10 gennaio 2022.

tracciare alcune direttrici interpretative del moderno diritto cinese anche e soprattutto in funzione degli studi futuri.

2. La dimensione storica e la riappropriazione identitaria del diritto

Nel lungo testo della Risoluzione storica, lo sguardo al passato riveste, comprensibilmente, un'importanza fondamentale, occupando circa un terzo del documento. Peraltro, rispetto al precedente del 1981, il Partito Comunista Cinese (PCC) nel 2021 adotta un punto di partenza più risalente, quel 1839-1840 che rappresenta, nel pensiero collettivo cinese, la sconfitta nella prima guerra dell'oppio e l'inizio del «secolo delle umiliazioni», ossia del riconoscimento, imposto a partire da sconfitte militari, della subalternità tecnologica, politica e culturale dell'impero cinese rispetto all'«occidente»¹¹.

Peraltro, la reazione al «semi-feudalesimo» (*ban fengjian*) e al «semi-colonialismo» (*ban zhimindi*) comportò, nei settant'anni successivi, il sorgere di diversi movimenti portatori, in un modo o nell'altro, di istanze di riforma¹². Nessuno di tali movimenti aderì ad una aprioristica importazione di modelli politico-giuridici occidentali e sino ancora ai primi anni del ventesimo secolo illustri pensatori come Kang Youwei e Liang Qichao postularono la necessità di far evolvere l'impero dei Qing in una «autocrazia illuminata» più che in una monarchia costituzionale d'impronta europea¹³. Lo stesso pensiero di Sun Zhongshan (Sun Yat-Sen) che fu alla base dell'esperienza rivoluzionaria del 1911-1912 (che decretò la fine dell'impero) non si evolvè, né sul piano storico né sul piano teorico, in una «occidentalizzazione» come quella espressa, pur con le sue peculiarità, dal Giappone Meiji¹⁴. Sul piano storico, come noto, la Repubblica cinese si tramutò prestissimo in autocrazia, prima presidenziale e poi addirittura neo-imperiale, di Yuan Shikai, per poi, alla morte di quest'ultimo, frammentarsi tra i domini locali dei «signori della guerra» (*junfa*)¹⁵. Sul piano teorico, invece, lo stesso Sun Yat-Sen, legato a un forte retaggio culturale confuciano, incorporò nel suo concetto di democrazia una nozione di benessere del popolo fortemente legata ad un senso etico di automiglioramento e di promozione, interiore ed esteriore, di un amministrare «virtuoso»¹⁶. Si tratta di concetti innervati nella nozione di democrazia cinese ed ancora ben presente nella filosofia della sua *governance*.

¹¹ J.K. FAIRBANK (a cura di), *Late Ch'ing, 1800-1911, Part I*, in D. TWITCHETT-J.K. FAIRBANK (a cura di), *The Cambridge History of China*, Vol. 10, Cambridge-Londra-New York-Melbourne, Cambridge University Press, 1978, 163 ss.

¹² LI DONG-YANG YING, *Yangwu yundong shiqi Wang Tao duidai xifang fazheng zhishi de renzhi yu luoji* (La cognizione e la logica di Wang Tao nell'approccio alla conoscenza del diritto e della politica occidentale durante il periodo del Movimento di Occidentalizzazione), in *Guangdong shehui kexue*, 2019, 220 ss.; L.E. EASTMAN, *Political Reformism in China Before the Sino-Japanese War*, in *The Journal of Asian Studies*, 1968, 695-710.

¹³ S. CAI-Z. WANG, *Liang Qichao «Kaiming zhuanzhi» zhi xueli bianxi* (Analisi della teoria della «Autocrazia illuminata» in Liang Qichao), in *Jiangsu shehui kexue*, 2017, 223-229; YU RONGGEN, *Chaoyue ru fa zhi zheng* (Oltre la controversia fra Confucianesimo e Legismo), in *fazhi yanjiu*, 2018, 3-13.

¹⁴ A.J. GREGOR, *Confucianism and the Political Thought of Sun Yat-Sen*, in *Philosophy East and West*, 31(1), 1981, 55-70; J. LEIBOLD, *Positioning "Minzu" within Sun-Yat Sen's discourse of Minzhu zhuyi*, in *Journal of Asian History*, 2004, 163-213.

¹⁵ J.K. FAIRBANK (a cura di), *Republican China 1912-1949, Part I*, in D. TWITCHETT-J.K. FAIRBANK (a cura di), *The Cambridge History of China*, Vol. 12, Cambridge-Londra-New York-Melbourne, Cambridge University Press, 1983, 209 ss.

¹⁶ A.J. GREGOR, *Confucianism and the Political Thought*, cit.

La Risoluzione storica, invero, non affronta questi problemi e si limita a ricordare, qui in linea con il testo del 1981, che né i movimenti di riforma né la rivoluzione Xinhai del 1911¹⁷ eliminarono il giogo feudale e coloniale, peraltro incarnato da fattori interni (grandi proprietari, signori della guerra, capitalisti «burocratici») ed esterni (le potenze occidentali). Il riferimento alla storia del riformismo cinese nella tarda era Qing pare quindi volto soprattutto a consolidare la memoria storica di una capacità autoctona di elaborazione teorico-politica in reazione al decadimento delle strutture imperiali.

Questo approccio logico alla «sinizzazione» dei processi storici emerge come *leitmotiv* dell'intero documento, riaffermato con maggiore chiarezza a partire dall'analisi della storia, propriamente detta, del PCC, dopo la sua fondazione nel 1921¹⁸. La narrazione delle lotte rivoluzionarie, dall'alleanza alla rottura con il Guomindang di Chiang Kai-Shek, al massacro dei comunisti nel 1927 alla riorganizzazione delle basi comuniste alla lunga marcia sino alla guerra sino-giapponese (poi fusasi con il secondo conflitto mondiale), si dipana secondo un doppio filo che lega l'applicazione delle categorie proprie del marxismo-leninismo – come il materialismo dialettico e il centralismo democratico – all'attenzione alla specifica contestualizzazione delle stesse nella società cinese¹⁹.

Infatti, da un lato, come notato da un Autore, il PCC concepisce il suo percorso storico come un sentiero scandito da momenti di crisi riconosciuta a cui fanno da eco momenti di autocritica dichiarata; dall'altro lato, la capacità di adattare la teoria e la metodologia del marxismo-leninismo al contesto cinese fondano la superiorità ideologica della *leadership* di Mao Zedong²⁰. Del resto, il rafforzamento ideologico del PCC passa attraverso l'applicazione dei tre principi di condotta della combinazione di teoria e pratica (*lilun lianxi shiji*), del mantenimento di stretti legami con le masse (*miqie lianxi qunzhong*) e della critica e autocritica (*piping he zimo piping*)²¹. È qui che la Risoluzione storica si salda con la sua antecedente del 1945, con l'intento di creare una narrazione condivisa della convivenza, in seno al PCC, di un'anima «di lotta» e di un'anima «di governo»; ciò peraltro si salda con la riproposizione, sul piano storico ma anche su quello dell'ideologia maoista, delle contraddizioni «esterne» in opposizione all'imperialismo straniero e di quelle «interne» in opposizione agli avversari della rivoluzione²².

Questo assunto serve, peraltro, lo scopo di accentuare, già nell'analisi del primo maoismo, l'attenzione alla base etico-morale del comunismo cinese, funzionale, come si vedrà a breve, all'affermazione dei canoni morali del PCC nel ventunesimo secolo.

È sicuramente vero che la Risoluzione storica, nel costruire la narrazione del «secolo delle umiliazioni» concluso con la vittoria del PCC nella guerra civile e con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, vuole affermare sia l'unicità del percorso di sviluppo socio-economico cinese sia l'inadattabilità di soluzioni straniere al contesto cinese.

¹⁷ È il nome della Rivoluzione scoppiata nel 1911 tra la provincia del Sichuan e la città di Wuchang (oggi un quartiere di Wuhan) e che condusse al definitivo tramonto dell'impero cinese.

¹⁸ R.C. NORTH, *Il comunismo cinese*, Milano, Il Saggiatore, 1966.

¹⁹ *Ibid.*; v. anche SONG BINGWU-ZHAO JING-YANG DONG, *Makesizhuyi falü sixiang yanjiu* (Ricerca sul pensiero giuridico Marxista), Pechino, China Social Science Press, 2017.

²⁰ G. SANTONI, *La risoluzione storica*, cit.

²¹ Sez. I della Risoluzione storica.

²² G. SANTONI, *La risoluzione storica*, cit.

Nel far ciò, peraltro, essa sacrifica la memoria del debito giuridico che la Cina dei primi anni 1950 deve al modello sovietico. Come invero riconosciuto da attenta dottrina, gli anni 1950 sono forse l'unico periodo connotato da un vero e completo trapianto di modelli esterni, ovverosia sovietici, che hanno informato (e parzialmente informano ancora) le strutture fondamentali del diritto costituzionale e del diritto economico²³. La stessa azione del PCC, nel passaggio dall'economia mista (in parte simile alla NEP russa) della «Nuova Democrazia» (*xin minzhu zhuyi*, 1949-1953) all'economia pianificata, sintetizzava la volontà del maoismo di traslare in Cina il successo del precedente stalinista²⁴. Questa linea, nonostante alcuni iniziali momenti di gloria, avrebbe poi dovuto sfociare nella drammatica parentesi del «Grande Balzo in Avanti», un fallimento che lo stesso PCC, oggi, riconosce come tale ed attribuisce, di fatto, alla scorretta applicazione dell'approccio «sinizzante» del Marxismo-Leninismo, trascinando con sé, non senza un certo pudore, la funzione storica dell'esempio sovietico. Oggi, peraltro, l'affermata unicità del modello cinese, consolidatasi nel trentennio trascorso dal crollo dell'antico fratello-coltello moscovita, consente di ascrivere i retaggi sovietici del moderno diritto cinese all'applicazione dei dettami della legalità socialista, senza ricordarne le vetuste ed impallidite ascendenze geografiche.

Su questo snodo storico vale la pena che l'occhio del comparatista non-cinese si soffermi. Come è stato affermato, la Risoluzione storica riconosce al socialismo pre-riforme, compresa la parentesi distruttiva della Rivoluzione Culturale, la funzione di aver traghettato, non senza momenti drammatici, il PCC dalla dimensione di pura lotta ad un'intelaiatura teorica e burocratica adatta all'amministrazione di una società con ambizioni industriali²⁵. Questa capacità è a ben vedere un derivato dell'applicazione della legalità leninista ai dettami del materialismo dialettico. La «via cinese al socialismo» s'era espressa, nel periodo maoista, in una altalenante e spesso disordinata lotta all'amministrazione burocratica, al sapere tecnico, alla pianificazione centralizzata, per lasciare spazio ad una molto ideale purezza delle relazioni politico-rivoluzionarie tra compagni di classe e della dialettica tra rivoluzione e contro-rivoluzione nei rapporti muscolari interni ed esterni tra i maoisti e «gli altri»²⁶.

La rinuncia alla priorità della lotta di classe e l'accoglimento del primato dello sviluppo economico, che segnano il passaggio alla fase delle riforme, si traducono in pratica in una rielaborazione dei paradigmi leninisti della NEP, specie in punto di relazioni – di concessione, di agenzia, di supervisione e coordinamento – tra stato ed operatori economici privati. La riscoperta della «tecnica», simboleggiata dalla riapertura (nel 1977) degli esami di accesso all'università dopo oltre un decennio di stasi, conferma la presa di coscienza della non esaustività dell'impeto politico nelle questioni amministrative, e la conseguente accettazione di un appesantimento della macchina statale che, paradossalmente, è funzionale e non ostativo alle aperture al mercato, che difatti necessitano, nella visione delle riforme cinesi, di apposite strutture di contorno a fini di coordinamento e controllo.

²³ WANG CHUNMEI, *Sulian fa dui Zhongguo minshi zhuti zhidu zhi yingxiang* (L'influenza del diritto sovietico sul sistema dei soggetti di diritto civile in Cina), Pechino, *falü chubanshe*, 2016.

²⁴ HUA-YU-LI, *Mao and the Economic Stalinization of China*, Lanham, Rowman & Littlefield, 2006.

²⁵ G. SANTONI, *La risoluzione storica*, cit.

²⁶ C. SHAO, *The Role of Law in the People's Republic of China as Reflecting Mao Tse-Tung's Influence*, in *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-), 1977, 356-373; L. TAO, *Politics and Law Enforcement in China: 1949-1970*, in *The American Journal of Comparative Law*, 1974, 713-756; J.A. COHEN, *Chinese Law: At the Crossroads*, in *American Bar Association Journal*, 1973, 42-44.

Peraltro, la dimensione della lotta alle contraddizioni interne ed esterne viene tutt'altro che accantonata. Nella sua retrospettiva sul periodo delle riforme, la Risoluzione storica è ben attenta nell'accompagnare l'esaltazione della razionalità riformista alla constatazione, a tratti cinica, delle implicazioni negative delle riforme stesse, specie con riferimento a quella tensione verso la corruzione e l'edonismo insiti, secondo la Risoluzione, nell'etica capitalista. È questo un vero filo rosso, che ricorrerà anche e soprattutto nell'analisi della dimensione etica della Risoluzione; dal punto di vista storico è però importante notare come questo approccio volutamente complesso alla scelta riformista sottolinei, quasi *ad abundantiam*, la costruzione, sotto la guida del PCC, di un percorso di riforme unico, peculiare e necessariamente costellato dalla ricerca di difficili equilibri.

La costruzione di spazi di mercato e l'apertura verso il mondo esterno vanno del resto di pari passo con il rafforzamento delle strutture istituzionali che deriva anche dalla promozione di meccanismi decisionali più dinamici ed orizzontali – pur sotto la stretta guida del PCC – ascrivibili ad un vasto concetto di «democrazia socialista», che stimola, nei fatti, momenti di consultazione e di dialogo tra forze politiche (*rectius* forza politica guida) ed attori economico-sociali²⁷.

La dimensione storica, nella Risoluzione, pare perciò correre su due linee, temporalmente sfasate: la prima che promana non dalla nascita del PCC nel 1921 ma addirittura dall'inizio del secolo delle umiliazioni, strutturata sulla dialettica tra le forze produttive e culturalmente avanzate della Cina moderna e i suoi nemici, interni ed esterni, i potentati feudali, i controrivoluzionari, i capitalisti moralmente decadenti. La seconda linea parte invece da molto più tardi, dal 1978, ed esprime, nella consacrazione di una *governance* istituzionale e fondata sulle regole, la ricerca di un difficile ed ambizioso equilibrio fra le istanze dello sviluppo materiale e la garanzia della stabilità sociale.

Le due linee, ovviamente, negli ultimi quarant'anni si sono intrecciate indissolubilmente e rappresentano, nella visione del PCC, l'ineliminabile connotato identitario della storia contemporanea cinese.

3. La dimensione etica e la regola tra diritto e virtù

Al termine di un lungo sguardo al passato, la Risoluzione storica combina, nella sua analisi del presente, una molteplicità di direttrici di azione. Abbiamo deciso di isolarne due, sia per la loro rilevanza quantitativa all'interno del documento che per la loro capacità, qualitativa, di sintetizzare la complessità dell'approccio ora descritto.

La prima dimensione con cui fare i conti, non da ultimo per la sua appariscenza sul piano testuale, è quella etica.

Il problema dell'autodisciplina del partito e dei suoi membri incide su un fascio di prospettive teorico-istituzionali tutte tese al definitivo rafforzamento del ruolo guida del PCC. Dal punto di vista storico-culturale – sebbene ciò non sia menzionato dalla risoluzione – l'autodisciplina porta gli echi della moralità confuciana che fa discendere dall'elevazione individuale del governante un

²⁷ PENG HE, *Chinese Lawmaking: From Non-communicative to Communicative*, Cham, Springer, 2014; LIN LIANGQI (a cura di), *The Strength of Democracy. How will the CPC march ahead*, Pechino, China Intercontinental Press, 2012.

rapporto virtuoso di connessione e di incidenza sui governati²⁸. Dal punto di vista istituzionale, l'autodisciplina punta a rafforzare l'efficienza della doppia struttura stato-partito, ereditata dal costituzionalismo sovietico ma bisognosa di rinnovamento. La frammentaria o incompleta implementazione delle direttive, tradotta in una *leadership* «debole», manifesta la necessità di rafforzare un governo del partito sulla base della legge, riproponendo peraltro problemi atavici e costanti della storia del PCC²⁹. Negli ultimi anni, tuttavia, pare indubitabile l'ispessimento della cultura «disciplinare» del PCC, che passa per la ridefinizione del sistema di supervisione interno, per l'emanazione dei «Criteri per la vita politica intra-partito nelle nuove circostanze»³⁰, ma anche per la promozione di una mentalità programmatica e pianificatrice e per un approccio promozionale alle riforme che stimola la capacità del partito di coinvolgere e guidare, nei processi decisionali, gli attori sociali ed economici rilevanti³¹.

Emerge, in definitiva, una complessa sintesi tra un ancoraggio «giuridico» della *governance* di partito e una sua declinazione etico-morale, rielaborata alla luce della piattaforma di valori comportamentali enunciati, di volta in volta, dal partito stesso. Anche in questo caso gioca un ruolo fondamentale una volontà di riappropriazione identitaria della dicotomia tra diritto e «virtù», peraltro anche alla luce di una filosofia geopolitica della morale socialista³². Infatti, la prevenzione e la lotta all'edonismo e alla ricerca di privilegi da parte dei funzionari di partito si lega al necessario contrasto all'individualismo (*geren zhuyi*), al decentralismo (*fensan zhuyi*), al liberalismo (*zìyóu zhuyi*), al dipartimentalismo (*benwei zhuyi*) e a quello che potremmo definire come «buonismo» (*haoren zhuyi*), ovverosia alle condotte tese a ricercare e mantenere buone relazioni con tutti anche a scapito del rispetto dei principi etici fondamentali³³.

In un'ottica di confronto sistemico, quindi, tale posizione pare essere concepita come una volontà di distacco da alcuni paradigmi del progressismo occidentale tesi a rivendicare l'assolutezza di determinati complessi etici senza tenere conto della molteplicità dei contesti storici, culturali, sociali e via dicendo³⁴.

Anche questa interpretazione può dunque essere facilmente letta nella chiave di una costruzione identitaria di cui il PCC si fa portavoce. Una costruzione che, come è ovvio costituisce al contempo il portato dell'esperienza della segreteria di Xi Jinping, che della lotta alla corruzione ha fatto, come noto, uno dei propri cavalli di battaglia³⁵. A ben vedere, comunque, lo stesso riferimento al «ringiovanimento» (*fuxing*) della nazione – altro *focus* di Xi e connesso dalla

²⁸ YU RONGGEN, *Introduzione generale*, cit.

²⁹ LI SONGSHAN, *dangnei minzhujizhong zhi zai renmin minzhu zhong de yunyong* (L'applicazione del centralismo democratico infra-partito nella democrazia popolare), in *zhengzhi yu falü*, 2006, 23-35; ZHANG XIAOYAN, *xin shidai dangnei fagui zhidu jianshe de dingceng sheji* (Il design del sistema giuridico interno del partito ad alto livello nella nuova era), in *Chinese Cadres Tribune*, 2018, 65-66.

³⁰ *Guanyu xingshi xia dangnei zhengzhi shenghuo de ruogan zhunze*, emanati dalla sesta sessione plenaria del diciottesimo Comitato Centrale del PCC nel 2016.

³¹ Sul punto v. ad es. le «Opinioni sul Rafforzamento del Lavoro del Fronte Unito nell'Economia Privata nella Nuova Era» (*guanyu jiaqiang xinshidai mingying jingji tongzhan gongzuo de yijian*), promulgate nel settembre 2020 dal Comitato Centrale del PCC.

³² WU GUOPING-ZHANG SHUTONG, *Xi Jinping yi dezhi guo yu yi fa zhi guo sixiang xiang jiede zhi shishi lujing yanjiu* (Ricerca sui percorsi di implementazione del pensiero di Xi Jinping sull'integrazione tra governo per mezzo della legge e per mezzo della virtù), in *Haixia faxue*, 2020, 27 ss.

³³ Sez. IV(1) della Risoluzione storica.

³⁴ Si tratta della cosiddetta «*baizuo*» (lett. «sinistra bianca») associata, appunto, a certe espressioni del progressismo *liberal* dei paesi occidentali e dei democratici statunitensi.

³⁵ XI JINPING, *The Governance of China – I*, Pechino, Foreign Languages Press, 2014, 422 ss.

Risoluzione storica alla stessa missione del PCC a partire dal 1949 – non si confonde né con la modernizzazione né con la riorganizzazione. Esso è in primo luogo un rinascimento culturale che non si limita ad utilizzare le «caratteristiche cinesi» per integrare socialismo e mercato, ma si spinge a proporre soluzioni di *governance* originali nei più avanzati campi del diritto³⁶.

In effetti, la più significativa trasposizione istituzionale dei nuovi paradigmi etici è proprio la riforma costituzionale del 2018, nella parte in cui ha creato una nuova funzione di supervisione, incarnata dalla Commissione Nazionale per la Supervisione (*guojia jiancha weiyuanhui*) e dalle sue omologhe a livello locale³⁷. La disciplina di tali commissioni è stata successivamente specificata dalla Legge sulla Supervisione (*jiancha fa*) dello stesso anno 2018. Con riguardo a quest'ultima, che meriterebbe di certo molto più spazio di quanto non si possa dare in questa sede, vale almeno evidenziare due profili, che incidono sull'ambito di applicazione e sui criteri della supervisione. In primo luogo, la Legge sulla Supervisione non si applica soltanto ai dipendenti pubblici, ma a tutti coloro che conducono «pubblici affari», con ciò giocoforza abbracciando anche quei privati che, per accordi di partenariato, contratti o altre forme di cooperazione, si trovano a dover gestire un'attività implicante un pubblico interesse³⁸. In secondo luogo, la Legge sulla Supervisione non impone un controllo solamente sulla base della legge o comunque delle norme giuridiche positive, ma anche sull'integrità morale dei soggetti supervisionati³⁹.

La Risoluzione storica, ovviamente, legge l'approvazione della Legge sulla Supervisione come un rilevante traguardo. Essa, in effetti, costituisce un raffinato intreccio tra legge e virtù che riflette le aspirazioni del «ringiovanimento nazionale».

Ora, questo punto merita, per il comparatista, una certa attenzione. Gli studi sinologici del passato (anche recente) hanno messo molto bene in mostra uno dei binomi classici e fondamentali del pensiero giuridico cinese, quello tra – per riprendere Renzo Cavalieri – la «legge» (*fa*) e il «rito» (*li*)⁴⁰. Soltanto per offrire qualche recente esempio, quella dicotomia è stata vista come ciò che ha consentito (e consente ancora) al diritto cinese di far convivere una spinta ordinatrice e «positivista», tramandata anche dall'importazione dei modelli di diritto civile e commerciale stranieri, e un'anima più tradizionalista, legata alla relazionalità «confuciana» del c.d. *guanxi*⁴¹. Così, la ritualità permetterebbe da un lato di aggirare, facendo leva sugli spazi di discrezionalità del potere tipici della legalità socialista, alcuni automatismi della legge formale; dall'altro lato, invece, si sfrutterebbe la porosità del sistema per valorizzare gli standard etici di norme radicate nella cultura ma non recepite (o non recepite adeguatamente) dal diritto positivo.

Date queste premesse, anche solo una rapida lettura della Risoluzione storica dà l'idea di una certa ostilità nei confronti di questa dicotomia. Non si tratta, però, di un'opposizione radicale ad uno dei due termini (*fa* e *li*), quanto piuttosto ad una loro selezione ed integrazione. In altre parole, quella parte di relazionalità che non risponde alle esigenze di un'efficiente organizzazione dello

³⁶ *Ibid.*, 56 ss.

³⁷ FENG LIN, *The 2018 Constitutional Amendments. Significance and Impact on the Theories of Party-State Relationship in China*, in *China Perspectives*, 2019, 11-21.

³⁸ Art. 15.

³⁹ Art. 11.

⁴⁰ R. CAVALIERI, *La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese*, Milano, Franco Angeli, 1999.

⁴¹ R. CAVALIERI, *Fa vs Guanxi: la legalità alla cinese*, in ID.-C. BARBATELLI-D. CUCINO-T. VESCOVI-A. PONTIGGIA-F. ARDEMANI-F. SPIGARELLI (a cura di), *La Cina non è (ancora) per tutti*, Milano, Olivares, 2015, 46-55.

sviluppo viene ricondotta al «dipartimentalismo» o al «buonismo». Quei valori che, invece, sono ritenuti compatibili con il codice morale del PCC e sono anzi funzionali a quella riappropriazione identitaria del diritto di cui si è discusso, vengono esplicitamente legittimati e posti, perlomeno in via teorica, sullo stesso piano della norma positiva.

La Legge sulla Supervisione è un esempio paradigmatico di quanto detto. Tuttavia, negli ultimi dieci anni, sono molteplici gli «esperimenti» che hanno promosso la legificazione più o meno marcata di paradigmi etici prima esistenti solo a livello di formanti politici, di crittotipi o comunque di strutture profonde del sistema giuridico. Il più importante di questi esperimenti è probabilmente quello dei «valori fondamentali del socialismo» (*shehui zhuyi hexin jiazhi*), che agli albori della *leadership* di Xi ha vissuto una rapida incorporazione negli standard decisionali delle corti e nei dibattiti dottrinali sulle implicazioni costituzionali di tali valori⁴². Nonostante un parziale scemare dell'attenzione verso di essi negli ultimi anni, i valori fondamentali del socialismo sono ancora oggi menzionati nell'Art. 1 del codice civile quale scopo effettivo e generale dell'azione dei soggetti civilistici, con ciò formalizzando le loro potenzialità in termini di clausole ermeneutiche del diritto privato⁴³.

Lo stesso codice civile contiene, esempio unico al mondo, una norma come l'Art. 9 che codifica, quale principio generale dei rapporti inter-privati, la tutela dell'ambiente ed il risparmio delle risorse. Il noto «principio verde» (*lüse yuanze*) ha delle implicazioni pratiche e giudiziali ancora in divenire (a beneficio di future ricerche) ma si presenta come controparte codicistica della consacrazione di una «civiltà ecologica» (*shengtai wenming*) propugnata da Xi Jinping quale tratto distintivo dello sviluppo cinese nella «nuova era»⁴⁴.

L'implementazione di una *governance* «etica» dal partito allo stato è, in definitiva, funzionale tanto all'efficienza della *governance* stessa quanto ad una più generale ed ampia costruzione culturale (*wenhua jianshe*) della nazione. All'individualismo e all'edonismo si contrappone, nella visione del PCC, una rete di valori sociali e solidali, filtrati dall'etica socialista, che vanno di pari passo con la nota e pubblicizzata adesione ad un nuovo paradigma di normalità non più focalizzato unicamente sulla crescita economica. Analogamente, il binomio legge-virtù si ripropone come modello di governo ed autogoverno delle comunità rurali e di villaggio, al fine evidente di coniugare il portato culturale della *governance* relazionale con il controllo ed il coordinamento burocratico da parte dell'autorità statale e di partito⁴⁵.

⁴² LI ZEQUAN, *shehui zhuyi hexin jiazhi guan rongru fagui de jiben xingshi* (La forma basilare dell'integrazione dei valori fondamentali del socialismo nelle regole giuridiche), in *Zhejiang Academic Journal*, 2018, 38-44. V. anche Corte del Popolo del Distretto di Laoshan, Città di Rizhao, Provincia dello Shandong, decisione no. 169 del 5 maggio 2015.

⁴³ LI HONG, *shehui zhuyi hexin jiazhi guan rongru minfadian de lilun yiyun* (Le implicazioni teoriche dell'integrazione dei valori fondamentali del socialismo nel codice civile) in *Journal of Henan Normal University*, 2018, 65-70.

⁴⁴ TAO KAIYUAN, *yi Xi Jinping shengtai wenming sixiang wei zhiyin qiesh guanche shishi «minfadian» lüse yuanze* (L'implementazione effettiva delle clausole verdi nel codice civile sotto la guida del pensiero di Xi Jinping sulla civiltà ecologica), in *Jiali shiyong*, 2020, 3 ss.

⁴⁵ Sez. IV(8) della Risoluzione storica. V. anche YU YUHE-LEI YUANYUAN, *yi fazhi, dezhi zhuli cunming zizhi lujing tanxi* (Analisi dei percorsi per sostenere l'autonomia dei villaggi sulla base del governo secondo la legge e secondo la virtù), in *Human jingcha xueyuan xuebao*, 2019, 15 ss.

4. *La dimensione economica e la sostenibilità (politica e sociale) dello sviluppo*

Nell'impianto della Risoluzione storica la dimensione economica rileva, paradossalmente, per la sua recessività. Stante l'impegno verso il riformismo – le cui declinazioni sono peraltro variabili a seconda dei contesti – il PCC pare voler definire una visione di sviluppo per la Cina non solo e non tanto alla luce del progresso economico, ma sulla base di spinte valoriali circostanti che quel progresso regolano e limitano. L'approccio è, peraltro, del tutto in linea con il succitato, e confermato dalla Risoluzione, allontanamento dal paradigma della crescita anche e soprattutto come criterio di valutazione della *performance* dei dirigenti e dei funzionari⁴⁶.

Affiora, quale vero filo rosso del discorso sullo sviluppo, una preoccupazione fondamentale nei confronti della sostenibilità, che tuttavia può essere interpretata secondo due prospettive differenti.

In primo luogo vi è una sostenibilità politica, nel senso che la riconfigurazione dello sviluppo economico e sociale cinese deve tenere conto delle esigenze di sicurezza e di coesione politica e culturale della nazione. Ciò si traduce in primo luogo in un esercizio misurato del *soft power* su basi di cooperazione culturale. In secondo luogo, si rileva il deciso impegno per un mantenimento e un rafforzamento della sovranità dello spazio cibernetico, giustificato dall'assunzione per cui l'internet è interpretato alla stregua di un fronte della lotta ideologica, essenziale, nel medio-lungo termine, al consolidamento della *governance* del PCC⁴⁷. In terzo luogo, il partito stesso patrocina il continuo rafforzamento dell'apparato di difesa nazionale, peraltro assunto alle cronache a seguito del recente aumento delle spese per la difesa approvato dal Congresso Nazionale del Popolo nel marzo 2022⁴⁸.

Tutti questi profili, qui sommariamente considerati, rilevano nella prospettiva del diritto economico cinese in quanto spostano, in maniera anche abbastanza decisa, l'asse dello sviluppo da dinamiche di tipo puramente espansivo a dinamiche complesse, in cui gli investimenti economici divengono altresì canale di implementazione di standard politico-diplomatici. Anche qui non vi è niente di realmente nuovo: si tratta del consolidarsi di tendenze in atto da anni nelle strategie di «*going global*» delle imprese cinesi, coadiuvate da un regime degli investimenti esteri esplicitamente funzionale al perseguimento delle *policies* nazionali⁴⁹.

⁴⁶ Esempio lampante del graduale arretramento dell'importanza degli indicatori puramente economici si è osservato, anche a livello di cronaca, con la pandemia da Covid-19 e la conseguente adozione dell'approccio noto come «Covid zero» da parte delle autorità cinesi. Difatti, a dispetto delle (anche pesanti) ripercussioni economiche dei continui *lockdown* in città ad elevata concentrazione industriale e finanziaria (su tutte, Shanghai), le autorità locali si sono dimostrate disposte ad implementare misure più che draconiane pur di scongiurare l'apparire di focolai di Covid. D'altro canto, la «cattiva» gestione dei contagi già in più di un'occasione ha comportato la rimozione di dirigenti locali di partito, segnalando quindi la decisiva importanza raggiunta dagli indicatori sanitari nella valutazione dell'operato dei funzionari del PCC, anche a dispetto delle capacità di gestione dello sviluppo economico. Si vedano le notizie ai link <https://abcnews.go.com/Health/wireStory/shanghai-officials-sacked-covid-19-response-83955038> (ultimo accesso: 15 settembre 2022) e <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-14/china-removes-three-tibet-health-officials-from-posts-over-covid> (ultimo accesso: 15 settembre 2022).

⁴⁷ Sez. IV(7) della Risoluzione storica.

⁴⁸ V. le notizie ai link <https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254011.shtml> (ultimo accesso: 6 aprile 2022); <http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/11/WS622a8419a310cdd39bc8bd27.html> (ultimo accesso: 6 aprile 2022).

⁴⁹ G. SABATINO, *Zone economiche speciali ed internazionalizzazione del capitalismo di stato cinese: tendenze recenti nel prisma del diritto internazionale dell'economia*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 2020, 1085-1122.

La messa in opera di normative comprensive ed originali come quella sulla sicurezza cibernetica nel 2018 – anno di innovazioni monumentali – riafferma inoltre la sovranità sui dati quale ulteriore viatico di coordinamento dello sviluppo nazionale, non solo in funzione di controllo ma anche di gestione dei flussi strategici di informazioni⁵⁰. Tutto ciò, a ben vedere, non nega il sostegno cinese ad un ordine globale politico-economico multilaterale, riaffermato anche dalla Risoluzione storica, ma lo rende più complesso, ponendo implicitamente l'accento proprio sulla necessaria interazione (e non integrazione) tra differenti accezioni della sovranità economica e diverse visioni di programmazione dello sviluppo.

Ulteriore conferma di quanto detto pare giungere dal contraltare della sostenibilità «politica», ovverosia quella sostenibilità «socio-ambientale» certamente più familiare al giurista non-cinese ed ormai pienamente incorporata, perlomeno a livello di principi, nel discorso del diritto internazionale contemporaneo⁵¹.

L'adesione cinese a questa sostenibilità si traduce anzitutto nell'enfasi – ideologica e normativa – posta sul problema ecologico, di cui già si è parlato. Vale la pena di ricordare, comunque, che proprio dalla messa a sistema del nuovo codice civile e di un insieme di normative speciali tra cui, su tutte, la Legge per la Promozione di un'Economia Circolare, deriva un regime ampiamente diversificato, che prevede sul piano civilistico l'applicazione di regole speciali sui diritti di proprietà e sulle relazioni contrattuali concernenti l'uso (e il possibile abuso) delle risorse naturali. Sul piano della pianificazione economica e delle relative responsabilità, alla previsione di incentivi e sussidi per la promozione dell'economia «verde», vengono previsti regimi di responsabilità ed indicatori di valutazione delle *performances* per i funzionari pubblici e i dirigenti di partito⁵². Lo spostamento del *focus* di tali indicatori dalla semplice crescita del PIL a valutazioni complesse sulla sostenibilità ambientale delle scelte di sviluppo è pure un *trend* in divenire da anni ma che, alla luce della Risoluzione storica, pare essersi definitivamente consolidato, sollevando incidentalmente problemi di implementazione ed *enforcement* decisamente fecondi di riflessioni in prospettiva comparata.

Da ultimo, va sottolineata l'enfasi posta dalla Risoluzione storica sui progressi nella costruzione di un sistema di sicurezza sociale universale, già nelle idee del PCC da oltre un decennio ma reso ora più strategico proprio dalla progressiva ritirata del paradigma della crescita estensiva⁵³. Del resto, in un paese ad elevato tasso di invecchiamento della popolazione come la Cina, la sicurezza sociale (ed il suo finanziamento) rappresenta forse la sfida di maggiori proporzioni per gli equilibri sociali dei prossimi decenni. Il (possibile) restringimento della forza lavoro futura dovuto anche a scarsissimi tassi di natalità, impone ovviamente un utilizzo oculato delle risorse finanziarie a disposizione. L'elevazione delle masse dalla povertà nelle zone più povere si accompagna, nelle zone più ricche, a processi di redistribuzione del reddito, di

⁵⁰ C. MORICONI, *Nota Introduttiva alla Traduzione della Legge sulla Sicurezza Informatica*, in *Roma e America*, 2019, pp. 97-102

⁵¹ S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD – Milano, 22 aprile 2022*, Torino, Giappichelli, 2022.

⁵² G. SABATINO, *Il diritto dell'economia circolare tra programmazione, contratto e responsabilità. Profili teorici ed applicativi in dialogo tra Repubblica Popolare Cinese ed Unione Europea*, in *Il Diritto dell'Economia*, 2020, 379-418.

⁵³ ZHOU HONG, *zou xiang renren xiangyou de shehui. Dangdai Zhongguo shehui baozhang de zhidu bianqian (Verso una società con protezione sociale per tutti. I cambiamenti del sistema di sicurezza sociale della Cina contemporanea)*, Pechino, China Social Sciences Press, 2015.

diversificazione degli incentivi materiali e, lo si sottolinea ancora, di contrasto «etico» ai guadagni eccessivi.

Gli spunti per ulteriori approfondimenti delle implicazioni economiche della Risoluzione storica sarebbero molteplici. Essi, tuttavia, possono essere ricompresi, abbastanza agevolmente, entro un percorso evolutivo generale che ha visto i meccanismi di programmazione ed allocazione delle risorse finanziarie spostarsi gradualmente, sin dai primi anni 2000, a beneficio di istanze sociali ed ambientali, culturali e morali⁵⁴. Lo spostamento dell'azione del PCC dalla lotta di classe allo sviluppo assume, nella contemporaneità, un significato duplice. Anzitutto, la dimensione della lotta non viene del tutto abbandonata, quanto piuttosto riconfigurata secondo gli schemi di una competizione sistemica e pacifica con modelli di sviluppo ideologicamente differenti. Da ciò deriva un deciso accento su quella nozione di autosufficienza da lungo tempo parte della cultura del socialismo cinese e oggi declinata nei tentativi di promozione della domanda interna, di riduzione della dipendenza dalle esportazioni dell'economia cinese e, come detto, dal rafforzamento della propria sovranità. In secondo luogo, lo sviluppo di cui il PCC si fa portavoce, nell'ottica della protezione delle forze produttive del paese, prende definitivamente i connotati di un'armonizzazione sociale e culturale oltre che puramente economica, in cui l'attenzione alla redistribuzione della ricchezza e alla tutela ambientale divengono idealmente espressione di un portato di valori insito nella cultura cinese.

Siamo di nuovo di fronte a un problema di riappropriazione identitaria.

5. Conclusioni e spunti metodologici

Giunti al termine di questa rapida carrellata di suggestioni ispirate dalla lettura della Risoluzione storica del PCC, vale la pena chiedersi, ricollegandosi alle premesse (§ 1) che ruolo possa svolgere il diritto comparato nella comprensione di queste suggestioni.

La risposta dipende, ovviamente, dalla prospettiva scelta per osservare il problema. Tuttavia, pare emergere almeno un dato inconfutabile, e cioè una vera «inversione» dei centri nevralgici del diritto cinese rispetto a qualche decennio fa.

Negli anni 1980 e ancora di più negli anni 1990, complici anche le trasformazioni giuridiche dell'ex blocco sovietico, ciò che pareva suggestionare il comparatista era soprattutto la ricerca della crescente affinità tra il diritto civile e commerciale (ma anche, seppur timidamente, quello amministrativo) cinese e alcuni prestigiosi modelli del *civil law* e del *common law*.

Oggi, l'originalità e l'avanguardia del diritto cinese stimolano invece un ragionamento critico anzitutto sulle divergenze. L'afflato etico degli impianti normativi, l'incorporazione della sostenibilità nel diritto civile, le implicazioni della «nuova» pianificazione, sono tutti elementi che suggeriscono il consolidarsi di importanti diversità tra il diritto cinese e gli «altri» diritti. Questa volta, però, non si tratta più, come in tempi di guerra fredda, di una diversità fondata sulla radicale

⁵⁴ S. HEILMANN-O.MELTON, *The reinvention of Development planning in China, 1993-2012*, in *Modern China*, 2013, 580-628; WANG SHAOGUANG-YAN YILONG, *A democratic way of decision-making: five year plan process in China*, Pechino, Renmin University Press, 2016.

opposizione tra piano e mercato, bensì di un'evoluzione autoctona in cui il grado di coordinamento pubblico del mercato e delle dinamiche sociali viene modulato in funzione di un complesso di valori che anche quando si appropria di istanze «universalì», pone sempre l'accento sulla loro declinazione domestica.

È lo stesso diritto a rivendicare la propria diversità, non solo in quanto socialista, non solo in quanto eticamente orientato, ma soprattutto in quanto cinese.

Su queste premesse, quale approccio può scegliere il diritto comparato?

Due sono i *caveat* che paiono più evidenti. Da un lato, il comparatista è portato ad abbandonare definitivamente il novecento e a smettere di leggere le evoluzioni del diritto cinese secondo la tradizionale (e ormai vetusta) logica della transizione da modelli sovietici a modelli «occidentali». L'integrazione di tali ultimi modelli, ovviamente esistente anche alla luce della recente codificazione civile, va letta finanche con un certo grado di «scetticismo» scientifico, così da comprendere le interazioni socio-economiche che impongono un'interpretazione assolutamente originale delle costruzioni concettuali «di importazione».

Dall'altro lato, tuttavia, va anche eluso il rischio di una eccessiva ideologizzazione del diritto cinese. La rielaborazione e il rafforzamento del controllo pubblico e del partito sull'economia, infatti, non cancella la realtà per cui gli spazi di autonomia degli operatori del mercato, specie se medio-piccoli, si stanno continuando ad espandere ed il governo «secondo il diritto» fa sempre più attenzione a perseguire obiettivi anche di efficienza e razionalità, oltre che di ammonimento etico-morale. In questa prospettiva, come già avvenuto a suo tempo con il diritto sovietico, lo studio critico delle relazioni tra il diritto cinese moderno e i modelli giuridici stranieri o la tradizione giuridica romanistica può servire allo scopo di favorire la tecnicizzazione dei problemi ed evitare di asservire la ricerca giuridica a petizioni di principio.

Per un'intera generazione di comparatisti senza il ricordo della guerra fredda, la Cina di oggi rappresenta, sul piano scientifico, un vero e proprio archetipo di «alterità» e quindi anche una sfida, entusiasmante ma ricca di ostacoli⁵⁵. È difficile, ad oggi, reperire un altro sistema giuridico non euroamericano dove ogni branca dal diritto, dalle più tradizionali alle più innovative e futuribili, presenti spunti di comparazione tanto complessi, variegati e a volte persino sfuggenti.

Posta la necessità di approcci mentali flessibili, lo strumentario del comparatista già annovera gli utensili adatti ad affrontare questa sfida. Il problema è, in fin dei conti, saperne dosare le rispettive intensità.

⁵⁵ S. ZOLEA, *Il diritto cinese: una sfida fondamentale per la comparazione giuridica nel XXI secolo*, in *Tigor: Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, 2021, 162-168.

ABSTRACT

Il contributo riflette sui possibili nuovi approcci che il diritto comparato deve sviluppare allorché si confronti con le più recenti evoluzioni del diritto cinese. A tal fine, esso sceglie il punto di vista della Risoluzione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese sui Maggiori Traguardi e l'Esperienza Storica del Partito nel Secolo Passato, emanata nel novembre 2021. Attraverso l'analisi delle differenti dimensioni della Risoluzione – come quella storica, quella etica e quella socio-economica – il contributo tenta di spiegare come, nel mezzo della «Nuova era» di Xi Jinping, il diritto cinese pensi a se stesso e come si collochi entro una visione comprensiva del destino del popolo cinese così come propugnata dalla dirigenza politica del Partito Comunista Cinese. Tale indagine consente infine di trarre alcune conclusioni a proposito del corretto cambio di approccio che i comparatisti non cinesi potrebbero seguire al fine di meglio comprendere le complesse ed uniche caratteristiche del diritto cinese contemporaneo.

The paper reflects upon new possible approaches that comparative law must develop when dealing with the most recent evolutions of Chinese law. In order to do so, it chooses the point of view of the Resolution of the Central Committee of the Communist Party of China on the Major Achievements and Historical Experience of the Party over the Past Century, issued in November 2021. Through the analysis of the different dimensions of the Resolution – such as the historical one, the ethical one and the socio-economic one – the paper tries to explain how, in the midst of Xi Jinping's «New era», Chinese law thinks about itself and how it fits within a comprehensive vision of the destiny of Chinese people as upheld by the political leadership of the Communist Party of China. Such inquiry allows eventually to draw some conclusions concerning the proper change of approach that non-Chinese comparative lawyers might follow in order to better understand the complex and unique features of contemporary Chinese law.

PAROLE CHIAVE

Risoluzione storica del Partito Comunista Cinese; Metodologia del diritto comparato; Evoluzioni del diritto cinese; Ideologia del diritto cinese; Rapporto tra etica e diritto

KEYWORDS

Historical resolution of the Communist Party of China; Methodology of comparative law; Evolutions of Chinese law; Ideology of Chinese law; Relation between ethics and law